

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 03/03/2004 n. 1058  
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

Ferma la generale distinzione fra l'istituto della clausola penale per il caso dell'inadempimento e del ritardo (art. 1383 c.c.), avente funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento, e della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), avente funzione di dimostrare la serietà dell'intento di stipulare il contratto sin dal momento delle trattative o del perfezionamento del medesimo, va accolta la prospettiva per cui l'istituto della cauzione provvisoria è, in generale, da riportarsi alla caparra confirmatoria sia perché si tratta di confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro sia perché tale qualificazione risulta più coerente con l'esigenza, rilevante contabilmente (e si consideri che la normativa contabilistica è la matrice di questa disciplina contrattuale), di non vulnerare l'interesse dell'amministrazione a pretendere il maggior danno.